

STUDIO GHIDINI, GIRINO &amp; ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

## Così i fondi alternativi comunitari erogheranno prestiti alle imprese

**R**ilanciare gli investimenti anche attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento per le imprese, il tutto attraverso un'Unione dei mercati dei capitali. Questo il monito del Consiglio Ecofin del 27 gennaio. In tale direzione si sta muovendo già da tempo Bankitalia, che ha esteso anche ai fondi di investimento alternativi comunitari (Fia Ue) la possibilità, già prevista per i Fia domestici, di erogare crediti. Con il dl n. 18 del 14 febbraio 2016 sono stati introdotti nell'ordinamento gli Oicr di credito: Fia autorizzati a concedere in via diretta crediti, a valere sul proprio patrimonio, alle sole imprese (esclusi dunque i consumatori). Mentre però per i Fia domestici il quadro regolamentare era già completo, per gli omologhi Ue si è dovuto attendere sino al 23 dicembre quando, attraverso la modifica del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Bankitalia

ha dato attuazione all'art. 46-ter Tuf, così completando l'impianto normativo. Il Regolamento dispone che i Fia Ue che intendono concedere prestiti in Italia devono, da un lato, essere autorizzati a svolgere tale attività nel proprio paese di origine e, dall'altro, devono conformarsi alla disciplina italiana in materia di (I) modalità di partecipazione al fondo e, soprattutto, (II) contenimento e frazionamento del rischio inclusi i limiti di utilizzo della leva finanziaria. Il provvedimento impone, in primo luogo, la forma del fondo chiuso: ciò in ragione della natura illiquida degli assets (finanziamenti) e della necessità di stabilità del fondo. Quanto ai limiti al frazionamento del rischio, in caso di Fia retail, potranno essere erogati crediti nei confronti di una stessa controparte nel limite del 10% del totale delle attività del fondo, mentre in caso di Fia riservati il limite del 10% potrà essere calcolato, se

maggiore, sul valore del patrimonio inclusivo degli impegni dei sottoscrittori a effettuare il versamento a richiesta del Fondo medesimo. I Fia di credito Ue dovranno inoltrare direttamente alla Banca d'Italia una comunicazione e potranno intraprendere l'attività di finanziamento decorsi 60 giorni senza che Bankitalia abbia mosso rilievi. Nell'attività di erogazione del credito, i Fia Ue vengono equiparati ai tradizionali operatori del settore del credito e, pertanto, dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Tub in materia di trasparenza e partecipare alla Centrale Rischi. Unica deroga prevista è l'obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. In tale contesto i Fia Ue saranno comunque soggetti alla vigilanza informativa di Bankitalia e Consob. Tenuto conto che la Direttiva Aifind detta regole volte a uniformare l'attività dei gestori

dei Fia e non le regole di funzionamento dei fondi stessi (quali appunto quelle relative a contenimento e frazionamento dei rischi), il gestore estero potrebbe trovarsi in difficoltà dovendosi confrontare con una regolamentazione complessa con cui abbia scarsa familiarità. La rigidità del sistema, che potrebbe apparire come una estremizzazione del principio del level playing field, trova tuttavia una sua giustificazione nel fatto che tali Oicr opereranno in un comparto ibrido, a metà fra banca e finanza, delicato ma appetibile e ottime possibilità di sviluppo. Inoltre gli Oicr di credito hanno una marcia in più: rispetto alle banche avranno il notevole vantaggio competitivo di non dover fare i conti con gli annosi vincoli di solidità patrimoniale imposti da Basilea che frenano l'erogazione di credito da parte delle banche. Un'esenzione non da poco.

**Roberto Pavia**